



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-SAII
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0022335 - 24/11/2014 - USCITA

COMUNE DI ISERA
VIA A. RAVAGNI, 8
38060 ISERA (TN)
C.A. SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO ZANIBONIELLO
COMUNE.ISERA@LEGAMAIL.IT

E.P.C.

**AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

PEC:

INFRASTRUTTURE.AEEG@PEC.ENERGIA.IT

C.A. ING. OGLIETTI – *DIRETTORE*

**AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO**

PEC: PROTOCOLLO.AGCM@PEC.AGCM.IT

Oggetto: Richiesta parere. Vs. lettera n. prot. 20140005890 del 3/10/2014

Facciamo riferimento alla richiesta di parere in oggetto nella quale il comune di Isera chiede a questo Ministero un'indicazione precisa circa la possibilità di alienare il proprio asset, costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale.

Si premette da subito che non spetta a questo Ministero fornire l'interpretazione di normative primarie riguardanti il regime di gestione dei servizi pubblici locali, nonché il regime di circolazione dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Questo Ministero avendo peraltro ricostruito il quadro normativo vigente, le pronunce giurisprudenziali ed i recenti pareri in merito della Corte dei Conti, nonché avendo condiviso il merito con gli Uffici dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il servizio idrico, raccoglie di seguito alcune considerazioni.

In particolare, si fa presente che, come noto, reti ed impianti destinati all'erogazione del servizio di distribuzione del gas sono configurabili quali beni del cd. patrimonio indisponibile dello Stato¹, a cui si applica il disposto di cui all'art.828, comma 2, c.c. che recita "I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano."

¹ L'art. 826, comma 3, c.c. recita "Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio."

Con riferimento al loro regime di circolazione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno quindi ribadito che **"i beni patrimoniali indisponibili, a differenza dei beni demaniali, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato."**

Con riguardo allo specifico regime dei beni patrimoniali dedicati ai servizi pubblici locali si deve richiamare, altresì, l'art. 113 del TUEL (d. lgs. n. 267/2000) che, per effetto del combinato disposto dei commi 2 e 13, prevede la cedibilità delle reti, impianti ed altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici locali nei limiti del conferimento delle stesse a società patrimoniali con capitale interamente pubblico incedibile.

Per il settore della distribuzione gas, peraltro, non trova applicazione il suddetto regime atteso che il primo comma del medesimo art. 113 recita "Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. **Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164"** (comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera b), legge n. 326 del 2003).

Ed invero, la disciplina settoriale del d. lgs. n. 164/2000 non tocca questo aspetto limitandosi, all'art. 14 comma 4, a disporre che "Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella **piena disponibilità** dell'ente locale."

Con riferimento poi al D.M. n. 226/2011 cd. Regolamento criteri, va precisato che esso non reca alcuna indicazione circa il regime di circolazione della rete di proprietà dell'Ente locale; in questo senso anche l'art. 7 comma 2 non contiene, diversamente da quanto riportato in alcune interpretazioni, previsioni relative al caso in cui la porzione di impianto sia già di proprietà dell'ente locale o della società patrimoniale.

Si aggiunga, inoltre, che il decreto ministeriale di aggiornamento del DM n. 226/2011 - in funzione delle novità normative intervenute di recente (ora al Consiglio di Stato) - prevede l'inserimento di una norma (di modifica dell'art. 7 comma 1 DM 226/2011) tesa a dare maggiore flessibilità agli enti locali in caso di applicazione, per previsione contrattuale, del regime di devoluzione gratuita della rete laddove la scadenza naturale della concessione sia posteriore rispetto alla scadenza prevista ex lege. In questi casi l'Ente locale - che si noti ancora non è entrato nella proprietà della rete - può optare per il passaggio della rete direttamente al gestore subentrante, evitando di effettuare l'esborso per l'acquisizione della rete.

Il Regolamento criteri deve quindi essere letto e interpretato in conformità alle norme primarie richiamate, nonché in chiave di liberalizzazione e promozione della concorrenza; in questo senso le disposizioni in esso contenute si mostrano neutre rispetto al regime di circolazione dei beni patrimoniali indisponibili destinati al servizio di distribuzione del gas. Al termine del periodo di affidamento o concessione, infatti, le infrastrutture rientrano comunque nella piena disponibilità dell'ente locale che è tenuto ad organizzare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore.

La neutralità circa il regime di circolazione dei beni patrimoniali non vuol dire peraltro l'assenza di qualunque vincolo che sia posto da istanze di tutela di superiori interessi pubblici. In particolare, si fa presente che - quale corollario della immutabilità della destinazione d'uso dei beni patrimoniali indisponibili funzionali allo svolgimento di servizi pubblici locali - si deve escludere la possibilità di assoggettare tali beni a qualsiasi diritto reale in contrasto con la specifica finalità del bene. La giurisprudenza pure esclude la pignorabilità e l'esecuzione forzata di tali beni che non possono formare oggetto di garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c., in contrasto con la funzione pubblica cui sono destinati (cfr. Cass. n. 1268/2002).

Il principio della necessaria conservazione di tali beni alla loro destinazione d'uso (ed il suo corollario), viene calato nel quadro normativo di settore sopra descritto lasciando intravedere la ratio del Legislatore di creare un vincolo funzionale tra servizio ed impianti in modo che detti beni tornino comunque nella disponibilità dell'ente locale a fine concessione (vedi sopra art. 14 comma 4 d. lgs. n. 164/2000). In questo senso - come anche affermato dalla Corte dei Conti nel recente parere Lombardia 295/2013/PAR - qualsiasi atto di disposizione dei beni patrimonio indisponibile è ammesso nel rispetto della conservazione della destinazione d'uso. E quindi la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas - confluita nel patrimonio indisponibile - è attribuibile, oltre che all'ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati.


Tenuto conto della circostanza della prossimità delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, si ritiene che la tutela di interessi pubblici quali la trasparenza e l'ampio confronto competitivo alle gare, nonché la tutela del consumatore finale da rialzi del prezzo della fornitura, indichino quale sede più opportuna per l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell'ente locale, proprio le future gare d'ambito; in questa sede, per via dei limiti sopra espressi, i beni patrimoniali in dotazione all'ente locale potranno essere messi a gara e trasferiti al soggetto privato aggiudicatario del servizio.

Con riferimento al secondo punto di cui al Vostro quesito si vuole rappresentare che sia i decreti ministeriali di determinazione degli ambiti, sia il Regolamento criteri contengono apposite disposizioni che fanno espressamente salve "le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano" (cfr. art. 4, D.M. 19.1.2011; art. 2, D.M. 18.10.2011; art. 18, D.M. n. 226/2011).

Ciò non significa che la disciplina contenuta nei suddetti decreti non interessi anche i territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano: infatti, gli ambiti individuati dal D.M. 19.1.2011 e dal D.M. 18.10.2011 riguardano anche tali territori, e lo stesso dicasi per la scansione dei limiti temporali differenziati relativi all'indizione delle nuove gare d'ambito, come contenuta nell'Allegato 1 del D.M. n. 226/2011.

Significa, piuttosto, che la disciplina emanata con tali decreti è "cedevole" nel momento in cui le Regioni a statuto speciale esercitano - o abbiano già esercitato - autonomi poteri di organizzazione del servizio fondati su norme contenute nei rispettivi Statuti, che, come è noto, hanno natura di legge costituzionale.

II DIRETTORE GENERALE
ing. Gilberto Dialuce



4